



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA REGIONE MOLISE
2021- 2023**

INDICE

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- 1.1 I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento
- 1.2 Obiettivi

2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- 2.1 L'organo di indirizzo politico
- 2.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 - 2.2.1 Le responsabilità del "Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza"
- 2.3 I referenti della prevenzione della corruzione
- 2.4 I dirigenti scolastici
 - 2.4.1 Le Responsabilità dei dirigenti
- 2.5 Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche
 - 2.5.1 La responsabilità dei dipendenti
- 2.6 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica
 - 2.6.1 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

3. L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 3.1 La Legge 190/2012
- 3.2 Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012
- 3.3 Il contesto normativo di riferimento

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

- 4.1 La gestione del rischio: processo e approccio metodologico
- 4.2 L'Analisi e la definizione del contesto
 - 4.2.1 Contesto interno
 - 4.2.2 Contesto esterno
- 4.3 Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi
- 4.4 La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi
- 4.5 L'Analisi e la valutazione del rischio

- 4.6 Il trattamento del rischio
- 4.7 Il monitoraggio e reporting
- 4.8 La mappatura dei processi delle istituzioni scolastiche della regione Molise
- 4.9 L'analisi e la valutazione del rischio al catalogo dei processi delle istituzioni scolastiche della regione Molise

5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 5.1 Anticorruzione e trasparenza
 - 5.1.1. Le iniziative di comunicazione della trasparenza
 - 5.1.2 I soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza
 - 5.1.3 Le tipologie di dati da pubblicare
 - 5.1.4 Misure di monitoraggio e vigilanza
 - 5.1.5 L'Accesso civico: Accesso civico "semplice" per mancata pubblicazione di dati e accesso civico "generalizzato" su dati ulteriori (c.d. FOIA)
- 5.2 Trasparenza nelle gare
 - 5.2.1 Individuazione dei R.A.S.A per ciascuna istituzione scolastica
- 5.3 Adozione di misure per la tutela del whistleblower (par. 3.1.11 PNA; B. 12 Allegato 1; Tavola 12)
- 5.4 Formazione in tema di anticorruzione
- 5.5 Misure generali da prevedere a livello di amministrazione centrale

6. ALTRE INIZIATIVE

- 6.1 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- 6.2 Formazione di commissioni
- 6.3 Le scuole paritarie

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DA CONSULTARE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

8. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

9. COLLEGAMENTO TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBIETTIVI PREVISTI NEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI SCOLASTICI

10. CRONOPROGRAMMA

Allegati:

1. Mappatura dei processi
2. Modello richiesta di accesso civico “semplice”
3. Modello richiesta di accesso civico “generalizzato”
4. Tabella degli obblighi di pubblicazione aggiornata

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA¹ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Di recente, con la delibera n. 13 novembre 2019, è stato adottato il Piano nazionale anticorruzione 2019, che si propone di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Restano viceversa da seguire le indicazioni contenute nelle determine con riguardo alle parti speciali nonché in relazione a specifici settori, come appunto avviene per le istituzioni scolastiche.

A tal proposito, con l'adozione delle “*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, il 13 aprile 2016 (delibera n. 430) si è cercato di colmare una lacuna normativa derivante dalla mancata previsione nel testo legislativo di apposite disposizioni dedicate alle scuole con particolare riguardo alla misura preventiva della Trasparenza. La successiva Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha fornito le indicazioni rese necessarie per le modifiche introdotte dal D.L.gs. n. 97 del 2016

Sono stati, in particolare, dati orientamenti alle istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole

¹La corruzione nel PNA ha un significato più ampio, che coincide con il concetto di “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Riguarda atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di Pubblico interesse. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “*condotte di natura corruttiva*”. L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “*La rotazione straordinaria*”), ha considerato come “*condotte di natura corruttiva*” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

A seguito alle modifiche normative di cui al D.Lsg. n. 97 del 2016, il ruolo e le funzioni di Responsabile della prevenzione e della trasparenza è individuato nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale.

Considerato l'ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPCT, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPCT.

Il responsabile della trasparenza, nel PTPC 2016-2018, veniva individuato in ciascun dirigente scolastico.

Dopo l'adozione del Piano 2016/18 è stato approvato il D.lg. 97 del 2016 che - tra l'altro - ha innovato la figura del RPC, per cui con la Delibera n.831 del 3/08/2016 l'A.N.A.C. ha chiarito che per le Istituzioni Scolastiche "le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o per le regioni in cui è previsto al Coordinatore Regionale".

In attuazione delle indicazioni di cui sopra è stato adottato il D.M. 325 del 26 maggio 2017 che, per la regione Molise, ha individuato, a decorrere dal 1° giugno 2017, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, quale Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

a) **Cos'è il piano triennale di prevenzione della corruzione. I criteri adottati nell'elaborazione dell'aggiornamento 2020/2022**

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (articolo 1, comma 5).

Il P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C.T non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Il presente aggiornamento al PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2019/21 oltre che delle criticità incontrate nell'implementazione del suddetto piano, riguardanti in particolare la fase di trattamento del rischio il cui completamento è riprogrammato per il 2020.

Su questo ultimo punto si fa rinvio alla relazione annuale pubblicato sul sito istituzionale al link http://www.istruzioneemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8283:relazione-annuale-per-il-2019-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-delle-istituzioni-scolastiche&catid=63&Itemid=210

Il presente documento tiene conto anche delle novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 che ha modificato in maniera rilevante il concetto di trasparenza quale misura di Prevenzione della Corruzione.

Inoltre in applicazione di quanto indicato nella delibera A.N.A.C. 831/2016 “*a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all'interno PTCP*”, il presente aggiornamento contiene una apposita sezione (paragrafo n.5.1) dedicata alla trasparenza in cui, tra l'altro, sono indicati “*i responsabili della Trasmissione e pubblicazione dei documenti, dell'informazione dei dati ai sensi del D.lg. 33/2013 come sostituito dal D.lg. 97/2016*”.

Nel medesimo piano vengono richiamate in termini generici le disposizioni del nuovo regolamento che impattano sull'obbligo di trasparenza.

b) Organo competente all'adozione del P.T.P.C.T.

Rispetto alla fase di adozione dei Piani la norma prevede che “l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”. Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo politico con una valenza triennale. Ogni anno, quindi, il PTPCT è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'ANAC.

c) Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del piano sul proprio sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”. Nello specifico, il Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale e in quello del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un *link* con un rinvio al Piano pubblicato dall'USR.

L'adozione del piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun dirigente scolastico.

d) Quali responsabilità per chi non pubblica il piano

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

1.1 I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il P.T.P.C.T. ha validità triennale ed è riferito al periodo 2020 – 2022.

a) Termini per l'adozione del P.T.P.C.T.

L'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, deve adottare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il successivo aggiornamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2022.

b) Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- 1) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'A.N.AC. (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- 3) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- 4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal dell'art.1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all'Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'implementazione delle misure indicate nel presente Piano avverrà secondo i tempi indicati nel cronoprogramma (paragrafo n.10)

1.2 Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari sopra elencati intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I soggetti chiamati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nel MIUR sono:

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Nel presente capitolo, si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione nelle istituzioni scolastiche.

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, operano i Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutti i dirigenti scolastici, con il compito di consentire l'implementazione di un sistema che assicuri l'identificazione dei rischi di corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.

Il personale del comparto scuola e i collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni nel PTPCT.

Ciò, infatti, al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

2.1 L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- designa il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza.
Con DM 324 del 2016 l'On. le Sig. Ministro ha individuato il dirigente coordinatori del Molise responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale.
Con il successivo D.M. D.M. 325 del 26 maggio 2017 individuato il medesimo coordinatore quale Responsabile per la trasparenza per le istituzioni scolastiche.
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma 8);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione e, relativamente al Responsabile della prevenzione, specifica che questo svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e s.m.e.i.

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza diversi compiti tra i quali, *in primis*, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

Il Responsabile verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo all'Organo di indirizzo politico, competente per l'adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l'individuazione del personale che potrà fruire di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al fine di creare, nella realtà ministeriale, quella cultura dell'integrità e dell'etica dell'azione

amministrativa, attraverso la quale avviare l'effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 190/2012.

Fine ultimo dell'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, l'individuazione, nell'ambito del PTPCT, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché il monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli comportamentali dei funzionari al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (articolo 1, co. 10, lett. a));
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, co. 10, lett. b);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;
- coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, co. 8, l. 190/2012);
- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, co. 10, lett. c));
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmettere all'organo di indirizzo politico;
- riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta;
- vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
- verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti.

Il responsabile inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;

➤ nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;

➤ nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza:

➤ il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

➤ l'articolo 15 del Dpr 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti dispone che *“Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”* Disposizione ripresa integralmente dall'articolo 18, co. 5, del Codice di comportamento dei dipendenti MIUR e che per la parte relativa alla pubblicazione dell'articolato ha trovato attuazione in sede di adozione del DM 525 del 30 giugno 2014. Quanto al monitoraggio specifiche indicazioni saranno fornite all'interno del presente Piano nel paragrafo esplicitamente dedicato alla misura.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

➤ chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;

➤ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

➤ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

2.2.1 Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza”

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la

selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA²) che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato Ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l'eventuale prova contraria a cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:

- ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale);
- sul piano disciplinare;
- per danno erariale;
- per danno all'immagine della PA.

La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l'illecito non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l'obbligo di collaborare - per il solo fatto che all'interno dell'amministrazione sia stato commesso un reato di corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'articolo 46, sia "*dipeso da causa a lui non imputabile*".

²La legge n. 190/2012 modifica altresì la legge n. 20/1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

2.3 I referenti della prevenzione della corruzione

Le linee guida individuano, al fine di agevolare il RPCT, i dirigenti di ambito territoriale quali referenti del RPCT.


I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:

- sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera attività ministeriale;
- coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
- segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (articolo 1, co.14, L. 190/2012).

Per gli ambiti territoriali sono individuati i seguenti referenti:

- **Campobasso:** dott.ssa Maria Luisa Forte [email usp.cb@istruzione.it](mailto:usp.cb@istruzione.it);
- **Isernia:** dott.ssa Maria Luisa Forte e mail usp.is@istruzione.it



2.4 I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e *topdown* per la successiva fase di verifica ed applicazione³.

Già da questa affermazione si comprende l'importanza del coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell'attuazione della strategia di prevenzione per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l'attuazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.

³Cfr. Circolare n. 1 del 25.1.2013 Dipartimento della funzione pubblica, cit., pag. 14.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio appositamente convocate dal RPCT:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione;
- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (articolo 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

Tutti i dirigenti scolastici devono:

- monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
- segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;
- proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o al Referente, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione "anticorruzione";
- segnalare al Responsabile della corruzione e della trasparenza o al Referente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni;
- collaborare con il Referente della Prevenzione e della trasparenza alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.

2.4.1 Le Responsabilità dei dirigenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C. T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in egual misura.

A tale previsione si aggiungono le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT illustrate con riferimento alle responsabilità dei dipendenti del comparto scuola.

2.5 Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (articolo 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile e ai referente per la prevenzione e della trasparenza, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

La partecipazione al processo di gestione del rischio è stata assicurata attraverso l'invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anticorruzione al responsabile attraverso le procedure aperte di consultazione di volta in volta avviate. Con le attività di consultazione tutta la comunità scolastica e gli stakeholder interni ed esterni sono stati invitati a presentare, osservazioni e proposte al PTPCT.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare ciò, in particolare, è strettamente legato all'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013).

Tutti i dipendenti sono tenuti:

➤ alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;

➤ alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

➤ a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;

➤ al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;

➤ ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;

➤ a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le misure previste dal presente piano, Par. 3.8, e le forme di tutela di cui all'articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

➤ laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata ed, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

2.5.1 La responsabilità dei dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 65 prevedendo al comma 3 che *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare”*.

Il DPR 62/2012 recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”* prevede all'articolo 8 rubricato *“Prevenzione della corruzione”* che *“[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”*.

2.6 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del MIUR sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente PTPCT e a segnalare le situazioni di illecito (articolo 8 Codice di comportamento generale).

2.6.1 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale e sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

3. L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 La Legge 190/2012

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Ciò che rileva è che, in realtà, il fenomeno corruttivo in Italia presenta preoccupanti elementi di crescita.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, il 6 novembre 2012 il Parlamento Italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, la legge n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica amministrazione.

In particolare, l'approvazione della legge 190/2012 risponde a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e inconoscibile nelle sue reali dimensioni e secondariamente il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, la cosiddetta “Legge Anticorruzione”, ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia d'implementazione si articola su due livelli:

1) a livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale di prevenzione della corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato P.N.A.) e approvato dall'ANAC.

Il primo PNA è stato adottato con delibera n. 72 del 11 settembre 2013. Esso fissa i principi generali (elaborati a livello nazionale e internazionale) in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni fornendo le linee guida per l'attuazione delle politiche di prevenzione all'interno dell'Amministrazione e, quindi, per l'individuazione di specifiche misure di contrasto da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Dal 2013 al 2019 sono stati adottati tre PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.

Il PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC.

A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità.

Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di

materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore.

Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per **formulare indicazioni operative** nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per quanto riguarda la parte riferita alle amministrazioni, rivolte anche le istituzioni scolastiche⁴.

Tutti questi approfondimenti mantengono ancora oggi la loro validità. Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, l'Autorità si riserva di adeguare le specifiche indicazioni elaborate nell'Aggiornamento PNA 2015 alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Da ultimo con delibera 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il PNA 2019-2021 che razionalizza i precedenti piani in ordine alla parte generale, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso.

2) a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

3.2 Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012

La legge 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25/01/2013 il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

⁴Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie: a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; b) Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; c) Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; d) Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; e) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; f) Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018. g) Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319^{ter} c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

3.3 Il contesto normativo di riferimento

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012; come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come modificato dal citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

Relativamente alle istituzioni scolastiche, indicazioni specifiche sono contenute nelle "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", di cui alla delibera ANAC n. 403 del 13 aprile 2016, come precisata dalla Delibera ANAC n. 831/2016.

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

In riferimento alla progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, occorre evidenziare che l'ANAC ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, le indicazioni metodologiche, che sono confluite nell'Allegato 1) al suddetto Piano.

Tale allegato costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, in quanto aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015.

L'obiettivo è che il sistema miri ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno di ciascuna amministrazione.

Tuttavia, nell'allegato suddetto si prevede che, qualora il PTPCT sia stato predisposto utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) potrà essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023, al fine di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento del rischio.

Alla luce della possibilità data dall'Autorità di adeguarsi con gradualità al metodo dell'Allegato 1 e della complessità delle fasi di gestione del rischio, il presente Piano resta conforme al metodo di cui all'Aggiornamento PNA 2015 e al successivo PNA 2016, in accordo in particolare con gli approfondimenti svolti specificatamente per le istituzioni scolastiche (delibera n. 430 del 2016), i quali vengono, tra l'altro, richiamati anche dallo stesso PNA 2019, con particolare riferimento alla individuazione delle principali aree di rischio (Tabella 3– Allegato 1).”

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Sebbene in maniera non esplicita la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.

In tale ambito, il PNA 2016 confermava le indicazioni risultanti dal PNA 2013 e dall'Aggiornamento 2015 al PNA con riguardo alla metodologia di analisi e di valutazione dei rischi.

Sul punto preme sottolineare che il recente PNA 2019, adottato con Delibera del 13 novembre 2019, n. 1064, è intervenuto, sulla fase della gestione del rischio, offrendo nuove indicazioni analitiche specialmente in ordine alla fase della valutazione del rischio (si v. Allegato 1, PNA 2019).

Tali nuove indicazioni saranno oggetto di analisi nel corso del 2020, ai fini del prossimo aggiornamento del PTPCT.

Su tale aspetto, infatti, con il PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio.

D'ora in poi esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA.

In relazione alla gestione del rischio, il PNA2013, Aggiornato al 2015, le cui indicazioni erano da seguire per il 2019, come confermato dal PNA 2016 non imponeva uno specifico metodo di gestione del rischio lasciando le amministrazioni libere di individuare metodologie atte a garantire lo sviluppo progressivo dell'intero complesso sistema di prevenzione.

In coerenza con quanto già precisato con l'aggiornamento del 2015 del PNA 2013, attualmente, l'allegato 1, del PNA 2019, precisa che il processo di gestione del rischio corruttivo si articola in varie fasi:

- 1. Analisi del contesto;1.1 Analisi del contesto esterno; 1.2 Analisi del contesto interno;
 - 2. Valutazione del rischio2.1 Identificazione del rischio2.2 Analisi del rischio2.3 Ponderazione del rischio;
 - 3. Trattamento del rischio3.1 Identificazione delle misure3.2 Programmazione delle misure
- Inoltre, in linea con le indicazioni internazionali UNI ISO 2010 31000-2010 a tali fasi vanno aggiunte quelle trasversali, per un verso, della consultazione e comunicazione e, per altro verso, del monitoraggio e riesame.

Il rischio deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto il PNA 2019 si raccomanda, come buona prassi, di non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

FIGURA 2 - LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012




4.1 La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il percorso metodologico seguito sarà quello indicato nel PNA adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato, in forma di “*ciclo di gestione del rischio*”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l'orientamento al suo miglioramento continuo.

Il processo di gestione del rischio sopra teorizzato, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche sarà sviluppato nel prossimo triennio e articolato in tre macro fasi:

- analisi del contesto;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.




L'intero processo presuppone la partecipazione attiva della comunità scolastica attraverso la previsione di Conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

4.2 L'Analisi e la definizione del contesto

Si è detto che l'aggiornamento 2015 al PNA avente quale fine prioritario migliorare la qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche forniva indicazioni specifiche volte ad apportare correzioni per migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico. In tale contesto, in particolare, già venivano prospettate “correzioni di rotta” su alcune fasi del processo di gestione del rischio sinteticamente rappresentate dal seguente schema:



In particolare, già con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'allegato 1 del PNA 2019 conferma tali aspetti. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

L'analisi del **contesto esterno** ha come obiettivo quello, per un verso, di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche nel territorio possano fornire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nonché delle **relazioni esistenti con gli stakeholder** e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria **strategia di prevenzione** del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'**individuazione e descrizione delle caratteristiche** culturali, sociali ed economiche **del territorio o del settore specifico di intervento** (ad esempio, *cluster* o comparto) nonché delle **relazioni esistenti con gli stakeholder** e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

L'analisi del **contesto interno** è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile e propedeutica per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'allegato n. 1 al PNA del 2019 si sofferma, dettagliandole, sulle le articolazioni dell'analisi del contesto interno, in particolare, in relazione alla mappatura dei processi che si suggerisce di articolare in tre sotto-fasi: identificazione; descrizione e rappresentazione. (per i dettagli si rinvia all'allegato).

In relazione "ciclo della gestione del rischio", si relaziona in ordine agli sviluppi finora realizzati.

Per quanto concerne la prima fase, di analisi del contesto, nel corso del primo semestre del 2016 e del 2017 è stata effettuata l'analisi di contesto ed era stata anche avviata la Mappatura delle attività e dei rischi di corruzione

Proseguendo nello sviluppo del ciclo, nel corso del 2018, poi, è stata aggiornata l'analisi di contesto e implementata la Mappatura delle attività a rischio corruzione.

Nel corso del 2019, riscontrata l'attualità del contesto esterno ed interno e l'adeguatezza della mappatura delle aree a rischio (vedi tabelle di seguito), è stata poi avviata la seconda fase del ciclo di gestione del rischio, vale a dire la fase della valutazione del rischio.

In particolare, si è proceduto alla ponderazione dei rischi sulla base del PNA 2013 e precisamente dell'allegato 5 di tale Piano, con degli accorgimenti.

A proposito di tale aspetto, tuttavia, il nuovo PNA 2019 fornisce indicazioni parzialmente divergenti e più dettagliate rispetto a quelle precedenti.

Infatti, mentre dall'allegato 5 del PNA 2013 emergeva che la valutazione dei rischi dovesse effettuarsi sulla base di una ponderazione con criteri essenzialmente quantitativi, rispetto ai quali già in sede di aggiornamento del PNA erano emerse delle perplessità, il recente PNA, all'allegato 1, individua e si sofferma analiticamente su tale segmento del ciclo della gestione del rischio, ad esempio offrendo quale parametro di valutazione criteri di stampo qualitativo.

In sede attuativa, la fase di valutazione dei rischi è stata avviata tenendo in considerazione le indicazioni che si ricavano dal PNA 2013 aggiornate al 2015.

Le recenti novità concernenti la fase valutazione del rischio, da articolarsi, per un verso, in maniera più puntuale, e, per altro verso, da parametrare sulla base di indicatori di tipo qualitativo, saranno oggetto di analisi ed approfondimento da cui immediatamente ripartire per la pianificazione nel 2021.

Nel diagramma sotto riportato è rappresentata la tempistica di esecuzione delle ulteriori fasi di realizzazione del ciclo di gestione del rischio. Con la relazione annuale predisposta entro dicembre 2021 si renderà conto dello stato di attuazione del sistema di gestione del rischio nonché delle misure di prevenzione, e le altre azioni volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel presente piano.

IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO NEL MIUR

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Analisi del contesto			
Analisi del rischio			
Valutazione del rischio			
Trattamento del rischio			
Monitoraggio e valutazione			
Reporting			

Nel corso del 2021 ci si propone di aggiornare l'analisi di contesto

Per quanto concerne la valutazione del rischio la rivalutazione dei rischi già in parte svolta nel corso del 2019, nel 2021 sarà riesaminata alla luce delle nuove metodologie contenute nell'allegato 1 del PNA 2019.

Inoltre nel corso del 2021 si intende completare la fase della valutazione del rischio ed avviare la fase di individuazione di misure per il trattamento del rischio per alcuni processi.

La prima fase da attuare per capire lo scenario in cui si lavora è l'analisi del contesto interno ed esterno nel quale opera l'Amministrazione.

4.2.1 Contesto interno

La prima fase da attuare per capire lo scenario in cui si lavora è l'analisi del contesto interno ed esterno nel quale opera l'Amministrazione. Si forniscono di seguito i dati consolidati riguardanti il contesto interno dell'anno scolastico 2019/2020 ed una anticipazione dei dati registrati nei primi mesi dell'a.s. 2020/2021 per la regione Molise.

Partendo dalla D.L.n. 1 del 2020 riguardante l'istituzione del Ministero dell'Istruzione per poi analizzare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, il personale scolastico impiegato e le varie realtà presenti nelle scuole.

Il D.L. n. 1/2020 definisce l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)⁵.

Il regolamento 140/2019 va a sostituire il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019, n. 47. Ciò in quanto l'assetto previsto dal regolamento attuale necessita di modifiche finalizzate ad adeguare l'organizzazione esistente alla normativa primaria sopravvenuta, nonché ad operare una diversa distribuzione (tra i dipartimenti e le direzioni generali) delle competenze già in capo al Ministero.

A livello periferico, il Ministero dell'Istruzione si articola in 18 Uffici scolastici regionali, di cui 15 di livello dirigenziale generale e 3 di livello non generale. La presenza di articolazioni regionali consente

⁵ Il MIUR è stato disciplinato da ultimo con D.P.C.M. 21/10/2019, n. 140, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del D.L.104/2019. Detto D.P.C.M. ha abrogato il D.P.C.M. 47/2019.

all'Amministrazione di svolgere le proprie funzioni in raccordo con gli altri attori, sia soggetti pubblici che privati, operanti sul territorio con un ruolo attivo nell'attuazione delle politiche scolastiche.

Gli uffici scolastici regionali di livello non generale sono quelli con una popolazione studentesca inferiore a n. 150.000 unità, per il Molise (42.000 studenti).

L'USR per il Molise si classifica come Ufficio Scolastico Regionale di livello non generale e si articola in due ambiti territoriali (Campobasso e Isernia).

Secondo la Tabella A allegata al D.P.C.M. 140/2019, la dotazione organica complessiva del MIUR è pari a 6.419 unità di personale, di cui 441 dirigenti e 5.978 dipendenti non dirigenti.

Dotazione organica Tabella A allegata al D.P.C.M. 140/2019.

PERSONALE	UNITÀ
Personale dirigenziale	441
Personale non dirigenziale	5.978
Totale dotazione organica	6.419

Dagli ultimi dati pervenuti dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie e aggiornati alla data del 20 gennaio 2020, il numero complessivo dei dipendenti di ruolo in servizio è pari a 3.015 unità di cui 237 appartenenti all'area della dirigenza (95 per l'Amministrazione Centrale e 142 per l'Amministrazione periferica).

Il totale complessivo del personale di ruolo ammonta a 3.015 unità di cui il 20% è in servizio nell'amministrazione centrale (519 unità) e l'80% nell'amministrazione periferica (2.259).

PERSONALE	UNITÀ
Personale dirigenziale	237
Personale non dirigenziale	2.778
Totale dotazione organica	3.015

Presso l'Amministrazione centrale e periferica ammontano a 181 le unità di personale comandato da altre Amministrazioni:

La distribuzione del personale di ruolo in servizio presso gli uffici del MIUR della Regione Molise al 20 gennaio 2020 è rappresentata dalla seguente tabella.

Personale di ruolo presso l'USR Molise distinto per qualifiche alla data del 20/01/2020.

	DIRIGENTI	AREA III	AREA II	AREA I	TOTALE
PERSONALE DI RUOLO	3	13	18	4	35

FONTE: PTPCT 20-22 Ministero Istruzione.

Il numero delle Istituzioni scolastiche principali sedi di direttivo per l'anno scolastico 2019/2020 in Italia è pari a 8.223, di cui 129 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e 8.094 Istituzioni scolastiche.

In Molise sono presenti 52 Istituzioni scolastiche principali sede di direttivo: 50 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Nella provincia di Campobasso si contano 39 istituti principali mentre nella provincia di Isernia 13 istituti.

Delle 52 istituzioni statali si hanno:

- 28 istituti comprensivi;
- 2 CPIA
- 22 tra istituti secondari di II grado e istituzioni educative.

Nell'a.s. 2019/2020 è stato effettuato un dimensionamento della rete scolastica che ha portato, tra le principali modifiche, alla creazione di 3 nuovi omnicomprensivi e l'istituzione di 4 Istituti comprensivi che hanno inglobato delle Direzioni Didattiche esistenti nell'a.s. 2018/2019.

Nel dettaglio, per l'a.s. 2019/2020 complessivamente si hanno 10 omnicomprensivi: 8 nella provincia di Campobasso, 2 nella provincia di Isernia.

Istituzioni scolastiche in Italia e nella Regione Molise a.s. 2019/2020

TOTALE	CPIA	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	
ITALIA			
8.094	129	8.223	
MOLISE			
52	2	50	
		ISTITUI COMPRESIVI	SECONDARIE II GRADO
		28	22

FONTE: Anagrafe scuole dal portale SIDI

Le 360 scuole statali della Regione sono così distribuite per l'a.s. 2019/2020⁶:

- 117 sedi di Infanzia;
- 117 sedi di Primaria
- 76 sedi di I grado
- 50 sedi di II grado

Il sistema nazionale di istruzione è composto dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62. Si riporta di seguito il numero di istituzioni scolastiche paritarie per l'a. s. 2019/2020, con suddivisione per provincia e per ordine scolastico.

Istituzioni scolastiche paritarie per ordine di scuola a.s. 2019/2020

PROVINCIA	SCUOLA INFANZIA PARITARIE	SCUOLA PRIMARIA PARITARIE	SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE	TOTALE
Campobasso	23	2	0	25
Isernia	8			8
TOTALE	31	2	0	33

FONTE: Sistema informativo SIDI - Rilevazioni sulle scuole.

Per quanto riguarda gli alunni e le classi, in Molise si registrano⁷:

⁶ Organico di Fatto alla data del 12 settembre 2019.

- 37.170 alunni. Di cui 1.147 con disabilità.
- 2.053 classi

Nel dettaglio la distribuzione per la Regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità è la seguente:

Numero di alunni e handicap classi per provincia a.s. 2019/2020

PROVINCIA	ALUNNI	CLASSI
Campobasso	27.680	1.504
Isernia	9.490	549
TOTALE MOLISE	37.170	2.053
ITALIA	7.599.259	369.769

La distribuzione degli alunni per grado di istruzione per le due province Molisane è riportata nella Tabella 4.

Numero di alunni per provincia e grado di istruzione a.s. 2019/2020

PROVINCIA		INFANZIA	PRIMARIA	I GRADO	II GRADO
	Alunni	Bambini	Alunni	Alunni	Alunni
Campobasso	27.680	3.623	7.977	5.495	10.585
Isernia	9.490	1.596	2.958	1.910	3.026
TOTALE	37.170	5.219	10.935	7.405	13.611

Distribuzione per la Regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità.

MOLISE											
			ALUNNI			CON DISABILIT A'			CLASSI		
			37.170			1.147			2.053		
INFANZIA			PRIMARIA			I GRADO			II GRADO		
BAMBINI	SEZIONI	ALUNNI DISABILIT A'	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI DISABILIT A'	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI CON DISABILIT A'	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI DISABILIT A'
5.219	287	92	10.935	379	346	7.405	400	272	13.611	687	437

Per quanto concerne il personale docente, gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo e il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) di ruolo con sede di titolarità nelle province di Campobasso e Isernia si ha la ripartizione illustrata nella seguente tabella.


Personale di ruolo della Regione Molise distinti per tipologia di personale e provincia di titolarità A.S. 2019/2020.

TIPOLOGIA PERSONALE	CAMPOBASSO	ISERNIA	TOTALE
DOC	3.361	1.173	4.534
IRC	41	25	66

PED	33	-	33
ATA	883	263	1.146
TOTALE	4.318	1.461	5.779

Personale di ruolo distinti per tipologia personale e sesso A.S. 2019/2020

TIPOLOGIA PERSONALE	FEMMINA	MASCHIO	TOTALE
DOC	3.634	900	4.534
IRC	59	7	66
PED	17	16	33
ATA	809	337	1.146
TOTALE	4.519	1.260	5.779



PERSONALE ATA

Per quanto concerne il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA), date le 52 istituzioni presenti per l'a.s. 2019/2020, nella regione Molise si ha la situazione sotto prospettata.

Al 1° settembre 2019 sono stati assunti 13 Dirigenti Scolastici attingendo dalla graduatoria del concorso per Dirigenti Scolastici bandito nel Novembre del 2017.

Incarichi DS e DSGA a.s. 2019/2020

DIRIGENTE SCOLASTICO		DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
	N.		N.
DS effettivi	51	DSGA	45
DS reggenti	1	DSGA con incarico annuale	7
	52		52

FONTE: Sistema informativo SIDI.

La distribuzione regionale dei posti totali di Organico di fatto distinti tra i vari profili è illustrata seguente tabella.

Posti Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) a.s. 2019/2020

Provincia	Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Assistenti Tecnici	Collaboratori Scolastici	Addetti alle aziende agrarie	Guardarobieri	Infermieri	Cuochi	TOTALE
Campobasso	39	229	103	658	5	6	2	8	1.050
Isernia	13	69	34	243	0	0	0	0	359
TOTALE	52	298	137	901	5	6	2	8	1.409

Confronto numero posti personale ATA in Molise a.s. 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020

Provincia	DSGA	Assistenti Amministrativi	Assistenti Tecnici	Collaboratori Scolastici	Addetti alle Aziende Agrarie	Guardarobieri	Infermieri	Cuochi	TOTALE
A.S. 2017/2018	51	306	133	922	5	6	2	7	1.432
A.S. 2018/2019	51	302	133	911	6	6	2	8	1.419
A.S. 2019/2020	52	298	137	901	5	6	2	8	1.409

Per quanto concerne il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) di ruolo con sede di titolarità nelle province di Campobasso e Isernia si ha la ripartizione illustrata di seguito.

Personale A.T.A. di ruolo della Regione Molise distinto per provincia di titolarità e sesso A.S. 2019/2020.

	FEMMINA	UOMO	TOTALE
Campobasso	635	248	883
Isernia	174	89	263
TOTALE	809	337	1.146

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2020/21, in Molise non si sono variazioni per quanto riguarda il numero di istituti principali sede di direttivo: 50 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Nella provincia di Campobasso si contano 39 istituti principali mentre nella provincia di Isernia 13 istituti.

Istituzioni scolastiche in Italia e nella Regione Molise a.s. 2020/2021

TOTALE	CPIA	ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIA		
8.094	129	8.223
MOLISE		

52	2	50	
		ISTITUI COMPRESIVI	SECONDARIE II GRADO
		28	22

FONTE: Portale SIDI.

Le 355 scuole statali della Regione sono così distribuite per l'a.s. 2020/2021:

- 117 sedi di Infanzia:
- 112 sedi di Primaria
- 76 sedi di I grado
- 50 sedi di II grado

Per il Molise per l'a.s. 2020/2021 si hanno 36.460 alunni, di cui 1.177 con disabilità, suddivisi in 2.056 classi⁸.

Nel dettaglio, la distribuzione per la regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità è la seguente:

Numero di alunni e handicap classi per provincia a.s. 2020/2021

PROVINCIA	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI CON HANDICAP
Campobasso	27.089	1.503	936
Isernia	9.373	553	276
TOTALE	36.462	2.056	1.212

Numero di alunni e handicap classi per provincia a.s. 2020/2021

PROVINCIA	TOTALE	INFANZIA	PRIMARIA	I GRADO	II GRADO
	Alunni	Bambini	Alunni	Alunni	Alunni
Campobasso	27.089	3.590	7.895	5.295	10.309
Isernia	9.373	1.542	2.944	1.850	3.037
TOTALE	36.462	5.132	10.839	7.145	13.346

FONTE: Organico di Fatto a.s. 2020/2021 del 1/12/2020

Per quanto concerne il personale docente, gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo e il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) di ruolo con sede di titolarità nelle province di Campobasso e Isernia si ha la ripartizione illustrata nella seguente tabella.

Personale di ruolo della regione Molise distinti per tipologia di personale e provincia di titolarità A.S. 2020/2021.

TIPOLOGIA PERSONALE	CAMPOBASSO	ISERNIA	TOTALE
DOC	3.310	1.148	4.458
IRC	40	26	66
PED	37	-	37
ATA	884	296	1.180
TOTALE	4.271	1.470	5.741

⁸ Dati estratti dall'Organico di Fatto alla data del 12 Ottobre 2020 e elaborati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Personale di ruolo distinti per tipologia personale e sesso A.S. 2020/2021

TIPOLOGIA PERSONALE	FEMMINA	MASCHIO	TOTALE
DOC	3.587	871	4.458
IRC	59	7	66
PED	18	19	37
ATA	843	337	1.180
TOTALE	4.507	1.234	5.741
Valore %	79%	21%	

L'età media è di 53 anni (più giovane 27 anni, più anziano 69 anni).

Per quanto riguarda il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA), nella regione Molise per l'a.s. 2020/2021, date le 52 istituzioni presenti per l'a.s. 2020/2021 si ha la situazione sotto prospettata.

Nell'a.s. 2020/2021 sono stati assunti n. 2 Dirigenti Scolastici bandito nel Novembre del 2017 e n. 4 DSGA dal concorso bandito a Dicembre 2018.

Incarichi DS e DSGA a.s 2020/2021

DIRIGENTE SCOLASTICO		DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
	N.		N.
DS effettivi	50	DSGA	47
DS reggenti	2	DSGA con incarico annuale	5
	52		52

Per quanto concerne il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) di ruolo con sede di titolarità nelle province di Campobasso e Isernia si ha la ripartizione illustrata in Tabella.

Personale a tempo indeterminato Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) a.s. 2020/2021.

Provincia	Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Assistenti Tecnici	Collaboratori Scolastici	Addetti alle aziende agrarie	Guardarobieri	Infermieri	Cuochi	TOTALE
Campobasso	39	209	84	533	5	6	2	6	884
Isernia	8	59	28	201	0	0	0	0	296
TOTALE	47	268	112	734	5	6	2	6	1.180

Personale A.T.A. di ruolo della Regione Molise distinto per provincia di titolarità e sesso A.S. 2020/2021.

	FEMMINA	MASCHIO	TOTALE
Campobasso	633	251	884
Isernia	210	86	296

TOTALE	843	337	1.180
---------------	------------	------------	--------------

Infine, sempre nell'ambito delle istituzioni scolastiche, si sono analizzati i dati dei procedimenti disciplinari pervenuti all'USR nell'a.s. 2019/2020 .

TABELLA - Procedimenti disciplinari conclusi A.s. 2019/2020

TIPOLOGIA DI PERSONALE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CONCLUSI A.S. 2019/2020	PROVVEDIMENTI ADOTTATI				
		Sanzioni di minore entità (inferiori alla sospensione dal servizio/insegnamento)	Sanzioni di maggiore entità (dalla sospensione dal servizio/insegnamento fino a 10 gg.)	Sanzioni di maggiore entità (dalla sospensione dal servizio/insegnamento per più di 10 gg.)	Licenziamenti	Archiviazione /proscioglimento
DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO						
Infanzia elementare Educativo	1	1				
Istituto secondario di I grado						
Istituto secondario di II grado	1			1		
Tecnico pratici						
A.T.A. DI RUOLO						
DSGA						
Assistente Amministrativo e tecnico	2	1			1	
Collaboratore Scolastico	2		1	1		
A.T.A. TEMPO DETERMINATO						
D.S.G.A.						
Assistente amm.vo e tecnico						
Collaboratore Scolastico	2	1				1
TOTALE	8	8				

FONTE: Monitoraggio a.s. 2019/2020 (procedimenti disciplinari dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020)

4.3.3 Contesto esterno

L'obiettivo dell'analisi del contesto esterno è quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'attività delle istituzioni scolastiche e degli uffici periferici del MIUR mira ad attuare le politiche scolastiche all'interno del territorio di competenza. In quest'ottica è opportuno conoscere i soggetti con i quali le istituzioni e gli uffici si devono rapportare.

In relazione al contesto ambientale e, più precisamente a quello della 1 gennaio 2020, il Molise risulta avere una popolazione di 302.265 abitanti.

TABELLA - Distribuzione della popolazione al 1 Gennaio 2020 - Molise⁹

TERRITORIO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
MOLISE	148.764	148.764	302.265
CAMPOBASSO	107.378	111.301	218.679
ISERNIA	41.386	42.200	83.586

Nelle tabelle in basso è rappresentato il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre degli ultimi 3 anni.

ANNO	DATA RILEVAMENTO	POPOLAZIONE RESIDENTE	VARIAZIONE PERCENTUALE
2017	31 dicembre	308.493	- 0,63%
2018	31 dicembre	305.617	- 0,93%
2019	31 dicembre	302.433	- 1%

Per quanto riguarda l'occupazione della popolazione molisana, dopo due cali consecutivi, nel primo trimestre del 2019 il numero di persone occupate torna a crescere lievemente, facendo registrare un aumento dello 0,1%. L'Istat, a livello tendenziale, riscontra una crescita di 144mila occupati (+0,6% in un anno). Nei primi tre mesi del 2019, in Molise gli occupati sono 106.000, mille in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (il dato medio complessivo dello scorso anno è pari a 107mila).

Il tasso di occupazione sale al 58,7% (+0,1 punti): aumento per le donne (+0,3 punti) e dato stabile per gli uomini.

L'indice di disoccupazione nel primo trimestre del 2019, dopo la crescita del trimestre precedente, diminuisce portandosi al 10,4% (-0,2 punti) mentre il tasso di inattività rimane stabile al 34,3% in tre mesi.

Infine si riporta quanto pubblicato nel dossier dall'ANAC¹⁰ che evidenzia che tra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti. In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152.

Si evidenzia che in Molise non sono state registrate misure cautelari nel periodo in esame, il che non significa che la regione è immune dal fenomeno.

⁹ Fonte: elaborazione dati ISTAT <http://dati.istat.it/>

¹⁰ Fonte: Anac "La corruzione in Italia (2016-2019) - Numeri, luoghi e contropartite del malaffare.", 17 Ottobre 2019.

4.3 Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi

La fase di identificazione del rischio ovvero delle aree a rischio (seguendo la dizione del PNA 2013 e confermato dalle successive modifiche incluso il PNA 2019) ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi.

L'identificazione delle aree di rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Amministrazione.

La legge 190 del 2012 e s.m.e.i., nonché i PNA, hanno previsto, infatti, una serie di attività per le quali vi è una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione.

In origine si trattava di quattro macro aree a rischio generale (obbligatorie per tutte le PA) in quanto attività in cui la gestione di taluni procedimenti sono considerati tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione.

Ed esse sono:

TAVOLA 2 – LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DAL PNA

AREA A	Acquisizione e progressione personale
AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture
AREA C	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario
AREA D	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario

Ulteriori quattro macro venivano individuate con l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione (Tabella 2) riconducibili ad attività svolte in gran parte delle amministrazioni che, a prescindere dalla tipologia e del comparto sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.

1. ULTERIORI AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALL'AGGIORNAMENTO 2015 AL PNA

AREA D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
---------------	---

AREA E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA F	Incarichi e nomine
AREA G	Affari legali e contenzioso

Proprio grazie all'Aggiornamento 2015 al PNA tali aree vengono definite quali "aree generali".

Inoltre tale aggiornamento specifica che ogni amministrazione ha ambiti ed attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

Pertanto l'identificazione del rischio dovrà essere effettuate non solo in relazione alle "aree generali", ma anche attraverso l'identificazione di "aree di rischio specifiche" in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'amministrazione.

Con riferimento alle istituzioni scolastiche, in relazione alle aree di rischio specifiche, l'allegato 1 della delibera n. 430 del 2016, offriva un elenco esemplificativo dei processi a maggior rischio corruttivo: Progettazione del servizio scolastico; organizzazione del servizio scolastico; autovalutazione dell'istituzione scolastica; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; valutazione degli studenti; gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali; procedure di acquisizione di beni e servizi. Si tratta, quindi, delle cd. Aree di rischi specifiche.

L'impianto descritto in relazione alle aree di rischio, distinte in obbligatorie e specifiche, risulta confermato integralmente dal PNA 2019, il quale ripropone organicamente le aree di rischio generali e specifiche nella Tabella 3, Allegato 1, PNA 2019.

4.4 La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi

Stando anche alla definizione fornita dal PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015, confermata dal PNA 2019, per "processo" si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Il processo che si svolge nell'ambito di un'Amministrazione, quindi, può esso stesso portare ad un risultato finale ovvero porsi come parte o fase di un processo complesso che può vedere coinvolte anche più amministrazioni.

Così come definito il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo andando a ricomprendere, fra l'altro, anche procedure di natura privatistica.

Come precisato dall'allegato 1, PNA 2019, il processo è un concetto organizzativo: **più flessibile**, gestibile, concreto completo, rispetto al procedimento amministrativo.

Per “mappatura dei processi” si intende la complessa attività con cui nell'ambito dell'Amministrazione si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L'esito di tale attività è un “catalogo di processi” che costituisce l'ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo le indicazioni del PNA la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente e come sopra richiamate.

Inoltre, il nuovo PNA, all'allegato 1 si occupa di dare indicazioni più puntuali in ordine alle sotto fasi della mappatura, vale a dire identificazione, descrizione e rappresentazione, già menzionate nell'aggiornamento 2015 del PNA 2013, le quali devono svolgersi secondo il principio di gradualità.

Individuato il processo, quale livello minimo di analisi, nell'esplicitare le fasi in cui questo si articola, un ulteriore approfondimento sarà diretto ad individuare il momento e il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo, così da procedere ad una tipizzazione dei rischi corruttivi nel MIUR che verranno inseriti, nella successiva fase di identificazione, nel “Registro dei rischi”.

Il registro dei rischi costituisce, infatti, il risultato finale dell'attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, la cui predisposizione richiede, per ciascun processo o fase di processo, l'individuazione di possibili rischi corruzione, come confermato dal PNA 2019.

4.5 L'Analisi e la valutazione del rischio

Per ciascun processo, l'evento corruttivo ipotizzato verrà “analizzato”, andando a identificare e descrivere le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti (cause) dell'evento medesimo. Sul punto va precisato che mentre L'aggiornamento al PNA 2015 faceva riferimento al concetto di ‘causa’, il nuovo PNA preferisce far riferimento al concetto di ‘fattori abilitanti’.

Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l'evento corruttivo, approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di “capacità di incidere sulla causa”.

In relazione all'analisi dei fattori abilitanti (cause ex Aggiornamento 2015) l'allegato 1 PNA propone anche delle esemplificazioni.

L'analisi si completa con la valutazione del rischio, che il PNA 2019 definisce “Stima del livello di esposizione al rischio”.

Nel corso del 2019 essa è stata ottenuta come risultato della valutazione della probabilità e dell'impatto dell'evento corruttivo, può essere effettuata utilizzando l'approccio metodologico suggerito dall'allegato 5 del PNA 2013, di tipo quantitativo.

A tal riguardo, però, come già rilevato, il nuovo PNA, come precisato nell'allegato 1, PNA 2019, suggerisce un metodo di stima di ordine valutativo, individuandone analiticamente l'iter. Esso,

presuppone la scelta di un approccio valutativo, che poi impone la scelta dei criteri di valutazione, segue poi la rilevazione di dati ed informazioni, con la fase finale della formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. Tali aspetti saranno utilizzati per l'aggiornamento del ciclo della gestione del rischio a partire dal 2020.

4.6 Il trattamento del rischio

E' la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

La fase del trattamento del rischio riguarderà l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio inerente portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile. Nello specifico, come anche previsto dal PNA, e in linea con i precedenti PTPC la distinzione operata sulla base di misure "obbligatorie" e le misure "ulteriori".

Le misure obbligatorie riguardano quelle azioni che la normativa generale e quella specifica richiede che si debbano attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi. Si tratterà in sostanza di procedere ad una ridefinizione, consolidamento delle stesse alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi come sopra effettuata.

Con riferimento alle misure ulteriori si tratta, in particolare, di:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già messe in atto e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio inerente intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure, inoltre, che come indicato del PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel presente PTPC.

Per ogni misura devono essere chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:

- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

4.7 Il monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

4.8 La mappatura dei processi delle istituzioni scolastiche della regione Molise.

“Le linee guida” di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 hanno espressamente previsto che la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile.

A tal fine, il RPCT coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo.

Il processo di gestione del rischio per le istituzioni scolastiche del Molise è stato avviato nel corso del 2016 con una prima conferenza di servizi nel corso della quale sono state analizzate le indicazioni contenute nei documenti dell' A.N.A.C (P.N.A; Aggiornamento 2015 al P.N.A.; Linee Guida di cui alla delibera n. 403 del 13 aprile 2016) e si è proceduto alla costituzione di gruppi di lavoro per svolgere l'attività di mappatura dei processi a maggior rischio di corruzione.

L'attività delle Conferenze di servizio si è concentrata in via preliminare nell'analisi dei processi indicati nella Tabella allegata alla delibera A.N.A.C. n. 403 del 2016 al fine di elaborare un catalogo di processi oggetto di mappatura.

La seguente tabella prevede i macro processi riferiti alle attività delle istituzioni scolastiche.

ELENCO DEI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO RIGUARDANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Valutazione e incentivazione dei docenti (bonus premialità)
2. Conferimento di incarichi di docenza (chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss legge 107/2015)
3. Procedura di affidamento di servizi e forniture
4. Adozione libri di testo

5. Scrutini intermedi e finali
6. Conferimento di incarichi aggiuntivi al personale scolastico
7. Conferimento di incarichi di collaborazione del dirigente scolastico
8. Conferimento di incarichi di supplenza da graduatorie di istituto
9. Iscrizione degli studenti e formazione delle classi
10. Esami di stato

Attraverso distinti Gruppi di lavoro si è proceduto a mappare i distinti processi

Nel corso del 2017 si sono svolte 3 conferenze dei servizi con dirigenti scolastici della regione volte ad analizzare i risultati delle attività dei diversi gruppi di lavoro e ad elaborare una mappatura dei processi anche sulla base di uno schema di “ Mappatura unificata di processi” trasmesso dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza del M.I.U.R. (nota prot n. 8436 del 28.11.2017) ed elaborato dal Gruppo di lavoro costituito presso Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Sulla base del suddetto schema le richiamate conferenze di servizio svoltesi nella regione Molise hanno effettuato la mappatura dei seguenti processi:

- Valutazione e incentivazione dei docenti;
- Conferimento incarichi di docenza (chiamata diretta);
- Valutazione degli studenti;
- Procedure di acquisizione di beni e servizi;
- adozione libri di testo;

Nel corso del 2018 la mappatura dei processi è proseguita ad opera del gruppo di lavoro costituito a supporto del Responsabile della Prevenzione e corruzione che, sulla base delle risultanze dei Gruppi di lavoro costituiti in occasione delle conferenze dei servizi dei dirigenti scolastici ha effettuato la mappatura dei restanti processi

Si allega Tabella relativa alla mappatura dei processi sopra indicati (allegato) dai quali sono stati espunti i processi relativi al conferimento degli incarichi di docenza (chiamata diretta) e (valutazione e incentivazione dei docenti).

4.9 L'Analisi e la valutazione del rischio dei processi delle istituzioni scolastiche del Molise

La delibera n. 430 del 2016 dell'ANAC, ha precisato che i processi che si svolgono nelle istituzioni scolastiche *”dovranno essere analizzati secondo la metodologia di analisi e di rischio cui si è fatto riferimento nel PNA e nell'aggiornamento 2015 al fine di identificare rischi e misure in relazione allo specifico contesto organizzativo”*.

In considerazione di ciò, nel corso di gruppi di lavoro con i dirigenti scolastici , sono state approfondite le metodologie di valutazione del rischio proposte dai sopra richiamati documenti ANAC; in particolare è stata approfondita la metodologia di valutazione del rischio proposta nell'Allegato 1 (par. B.1.2) al PNA 2013 secondo cui l'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e

impatto). In tal modo si può per giungere alla determinazione del livello di rischio che può essere rappresentato anche da un valore numerico applicando la tabella allegato 5: “La valutazione del livello di rischio”.

Tale tabella consente di determinare una valutazione complessiva del rischio applicando dei criteri con valori graduati alle due dimensioni (probabilità ed evento), così da consentire una stima del relativo valore.

Riguardo alla probabilità del verificarsi dell'evento può essere misurata la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, il valore economico, la frazionabilità, la presenza di controlli.

Riguardo all'impatto del processo, esso deve essere misurato facendo riferimento all'impatto economico, organizzativo e reputazione.

L'applicazione dei suddetti indici, consente di determinare la valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto.

Nonostante, l'aggiornamento al PNA del 2015, già suggerisse la possibilità di utilizzare metodologie di valutazione del rischio diverse da quelle proposte dall'allegato 5 al PNA 2013, nel corso dei Gruppi di lavoro dei Dirigenti scolastici si è ritenuto di richiamarsi alla suddetta metodologia.

Come suggerito dalla richiamata Tabella la valutazione dei criteri di probabilità è avvenuta da un confronto nei Gruppi di lavoro, mentre la misurazione dell'impatto è determinata sulla base di dati oggettivi.

Per tutti i processi rientranti nel catalogo sopra indicati risulta particolarmente basso il valore di impatto.

Riguardo agli indici che misurano la probabilità dell'evento quasi tutti i processi mappati (ad eccezione del conferimento degli incarichi a tempo determinato) presentano un alto tasso di discrezionalità ed tutti hanno una rilevanza esterna. Inoltre presenta un rilevante impatto economico il processo relativo alla Procedura di affidamento di servizi e forniture.

Da un'applicazione non meramente numerica della richiamata Tabella si può quindi ritenere che per il processo relativo alla Procedura di affidamento di servizi e forniture la valutazione complessiva del rischio raggiunge valori medi, mentre invece per gli altri processi raggiunge valori medio bassi.

5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del PTPCT, deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie, il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento del PTPCT e le misure trasversali. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti, attraverso circolari e disposizioni interne, per cui la valutazione complessiva del rischio è la risultante anche dell'implementazione di tali misure.

Quelle che seguono sono le misure che discendono da specifiche disposizioni di legge e dallo stesso PNA, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Si fornirà, oltre ad un'esplicazione della misura stessa, ove possibile un'esemplificazione della modalità attuazione replicando, ove possibile, i modelli già posti in essere nel contesto ministeriale.

5.1 Anticorruzione e trasparenza

Premessa

Il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33”* ha introdotto alcune novità normative in termini di trasparenza in grado di produrre rilevanti cambiamenti nelle azioni della pubblica amministrazione.

In attuazione del suddetto decreto l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, poi, emanato le *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* con Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 e, d'intesa con il Garante della Privacy, le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”* con Delibera 1309 del 28 dicembre 2016.

Tra le principali novità introdotto dal D.lgs. 97/16, nella nuova formulazione del D.lgs. 33/13, vi è l'abrogazione dell'obbligo di predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Il nuovo comma 1 dell'art.10 prevede, invece, che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui l'amministrazione si focalizzi prevalentemente sulla presentazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e sull'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Il Piano di prevenzione della corruzione delle istituzioni scolastiche della Regione Molise pertanto prevede la presente *“sezione trasparenza”* che, conformemente a quanto richiesto dalle disposizioni normative, è impostata come un atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire all'interno dell'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e consentire, in tal modo, il controllo da parte degli utenti dello svolgimento efficiente ed efficace dell'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche.

Il D.lgs. 97/16 ha modificato, inoltre, il D.lgs. n. 33/2013 riguardo alla trasparenza e ai relativi obblighi di pubblicazione, introducendo forme di maggiore tutela per i diritti dei cittadini e

strumenti per promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, nonché misure migliorative dell'efficacia delle azioni di contrasto alle condotte illecite, il tutto in un quadro di rafforzamento della trasparenza amministrativa.

E' stato infatti previsto un regime di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, riconducibile all'istituto di origine anglosassone *Freedom of information act (FOIA)* che rappresenta un ulteriore punto avanzato nel modello di trasparenza inteso come accessibilità totale alle informazioni della pubblica amministrazione.

Inoltre in coerenza con quanto indicato nella delibera ANAC n. 831 del 2016 Sezione IV-par. 1 si rende necessario indicare-per ciascuna istituzione scolastica- “ i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall'art. 10, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016.”

Pertanto nella presente sezione del Piano sono indicati:

- le iniziative di comunicazione della trasparenza
- I soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza: RPCPT e Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- le tipologie di dati da pubblicare;
- il monitoraggio e la vigilanza;
- l'accesso civico: accesso civico “semplice” per mancata pubblicazione dei dati e accesso civico “generalizzato”

5.1.1 Le iniziative di comunicazione della trasparenza

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Rappresentano Momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti della presente sezione. Esse potranno essere specifiche giornate dedicate agli STAKEHOLDER o iniziativa poste in essere dall'istituzione scolastica in occasione di eventi istituzionali quali ad esempio le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti.

Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:

- feedback per il miglioramento della performance;
- feedback per il miglioramento dei servizi.

Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 97/2016.

Per ciascuna istituzione scolastica il Responsabile trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione garantendo il tempestivo e regolare flusso

delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Inoltre dovrà:

- conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 de 28 dicembre, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione

“Amministrazione trasparente” :

1. **esposizione in tabelle** dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
2. indicazione della **data di aggiornamento del** dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

5.1.2 I soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare e assicurare la completezza , la chiarezza , l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- controllare sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di Valutazione., i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

La finalità delle disposizioni in materia di trasparenza è quella di consentire un costante controllo da parte degli utenti dell'efficacia dell'azione amministrativa. Per questo le informazioni, i documenti e di dati riferiti a ciascuna istituzione scolastica devono essere pubblicati sul sito web dell'istituzione medesima.

Nella già citata delibera ANAC N. 831 del 2016 si richiama l'opportunità che i dirigenti scolastici siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio.

In considerazione di ciò di seguito si riporta l'elenco, per ciascuna istituzione scolastica dei rispettivi dirigenti quali Responsabili trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Istituto	Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "G. Barone" Baranello	DI BLASIO Agnese
Istituto Comprensivo "F. Amatuzio-Pallotta" Bojano	QUARANTA Carla

ISIS "Lombardo Radice" Bojano	GRAMAZIO Antonella
Istituto Comprensivo " Jovine F." Campobasso	D'AMBROSA Marcellino
Istituto Comprensivo " Colozza" Campobasso	RIZZO Maria Antonietta
Istituto Comprensivo "Petrone I." Campobasso	BATTISTA Maria Cristina ®
Istituto Comprensivo " D'Ovidio " Campobasso	CONFESSORE Luigi
Istituto Comprensivo " Montini L." Campobasso	CARLINI Anna Gloria
ISIS "Pagano Manzù " Campobasso	GENOVESE Sergio
C.P.I.A. Campobasso	POSILLICO Giuseppe
ISIS "L. Pilla" Campobasso	BATTISTA Maria Cristina
Liceo Statale "G. M. Galanti" Campobasso	DI TULLIO Massimo
Liceo Scientifico "A. Romita" Campobasso	CARLINI Anna Gloria
ISIS " Pertini" Campobasso	DI LALLO Umberto
IT per il settore tecnologico "G. Marconi" Campobasso	VILLA Adelaide
I.C. Convitto Nazionale "M. Pagano" Campobasso	GIANFAGNA Rossella
Istituto Comprensivo "M.T. Calcutta" Campodipietra	GIACON Gabriella
Istituto Omnicomprensivo Campomarino	MUSACCHIO Teodoro
Istituto Omnicomprensivo Casacalenda	GIORDANO Filomena
Istituto Comprensivo "Manzoni" Cercemaggiore	DI VIZIO Alfredo
Istituto Omnicomprensivo Guglionesi	ANCORA Patrizia
Istituto Omnicomprensivo Larino	VESCE Antonio
Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia	CIAMPA Anna
Istituto Comprensivo "Ricciardi" Palata	ISLER Tamara Viviana
Istituto Comprensivo "V. Cuoco" Petacciato	LATTANZI Giovanna
Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia- Sant' Elia	VITIELLO Lucia
Istituto Comprensivo "Alighieri" Ripalimosani	MASSARO Rita
Istituto Comprensivo San Martino in Pensilis	LAMANNA Immacolata
Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano	FANTETTI Giovanna
ISIS "G. Boccardi" Termoli	CHIMISSO Maria Maddalena
ISIS "Alfano da Termoli" Termoli	NIRO Concetta Rita
ISIS "E. Majorana" Termoli	GIULIANI Stefano
Istituto Comprensivo Bernacchia Termoli	SCRASCIA Rosanna
Istituto Comprensivo Brigida - Termoli	MARRA Francesco Paolo
Istituto Comprensivo "Difesa Grande"	OCCHIONERO Luana
Istituto Comprensivo "Schweitzer" - Termoli	CREMA Marina
I.P.S.E.O.A. - I.P.S.A.R. "F. Di Svevia" Termoli	CHIMISSO Maria
Istituto Omnicomprensivo Trivento	CAMPESE Beniamino
Istituto Comprensivo "Matese" Vinchiaturò	MIELE Nazzareno
Istituto Comprensivo "Molise Altissimo" Carovilli	VECCHIARELLI Maria Rosaria
Istituto Comprensivo Colli a Volturò	LECCI Ilaria
Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Isernia	CACCIOPPOLI Bruno
Istituto Comprensivo "L. Pilla" Venafro	DE STAVOLA Pino

Istituto Comprensivo "Colozza" Frosolone	IMPARATO Maria Teresa
Istituto Omnicomprensivo "G. D'Agnillo" Agnone	CAMPERCHIOLI Tonina
Istituto Comprensivo "Don G. Testa" Venafro	VITI Marco
Istituto Comprensivo "S.G.Bosco" Isernia	POSILLICO Giuseppe
Istituto Omnicomprensivo "A. Giordano" Venafro	CONCILIO Carmela
ISIS "Majorana-Fascitelli" Isernia	DI NEZZA Carmelina
ISIS "Fermi-Mattei" Isernia	SACCO Emilia
ISIS "Cuoco-Manupella" Isernia	VITALE Maria Teresa
C.P.I.A. Isernia	ZIVERI Antonio

Per ciascuna istituzione scolastica il Responsabile trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Inoltre dovrà:

- conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 de 28 dicembre, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente":

1. **esposizione in tabelle** dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

2. indicazione della **data di aggiornamento** del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Nella qualità di Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati i dirigenti scolastici sono responsabili di definire, anche mediante l'adozione atti interni, le misure organizzative necessarie a specificare il flusso di pubblicazione per ciascuna istituzione scolastica.

5.1.3 Le tipologie di dati da pubblicare

Tutti i dati ed i documenti, riferibili a ciascuna istituzione, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto n.97/2016 vengono pubblicati *online* sul sito web della istituzione scolastica organizzati nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" raggiungibile da un *link* posto nell'homepage del sito stesso.

In ciascuna sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web essa sono consultabili i dati concernenti l'istituzione scolastica collocati in apposite sottosezioni di primo e di secondo livello.

Riguardo al contenuto degli obblighi di pubblicazione la delibera ANAC n. 430 del 2016 “*Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” contiene in allegato la Tabella relativa all’ “*Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche*”.

La Tabella in questione è stata adottata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016 che, in un ottica di semplificazione, ha abrogato alcuni obblighi previsti dalla disciplina previgente (es. Risultato del monitoraggio dei tempi procedurali).

L’ANAC con la Delibera n. 1310/2016 *Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016* ha pubblicato una nuova Tabella degli obblighi di pubblicazione per le pubbliche Amministrazioni

Nelle more di una nuova puntuale definizione da parte dell’A.N.A.C. dei nuovi obblighi estendibili anche alle istituzioni scolastiche, la sezione “Amministrazione Trasparente” di ciascun sito web delle istituzioni scolastiche dovrà essere implementata secondo gli obblighi di pubblicazione vigenti (non abrogati) contenuti nella Tabella di cui alla delibera n. 430/2016.

La Tabella di cui all’allegato 4 individua gli obblighi di pubblicazione vigenti anche alla luce del decreto legislativo n. 97/2016.

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali si conformano alle indicazioni date dalle “Linee guida per i siti web della PA”, per l’anno 2011, (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione) in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

5.1.4 Misure di monitoraggio e vigilanza

Nell’ambito delle attività di integrazione e supporto alle istituzioni scolastiche, l’USR provvede annualmente al monitoraggio dei siti internet delle istituzioni scolastiche e alla verifica tramite questionari inviati alle istituzioni e relativi agli obblighi di pubblicazione.

L’invio annuale del questionario rivolto a tutte le istituzioni ha l’obiettivo di verificare i principali aspetti di trasparenza sui siti internet, di sensibilizzare le istituzioni scolastiche alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti web e reperire ulteriori informazioni da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

L'Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto a effettuare un primo monitoraggio nell'anno scolastico 2016/2017 esponendo ai Dirigenti Scolastici della Regione i risultati dello stesso e sensibilizzando una maggiore attenzione verso gli obblighi di pubblicazione.

Nell'anno scolastico 2017/2018 l'Ufficio ha effettuato un ulteriore controllo a campione dei siti internet per verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Nel corso dell'anno scolastico 2018-19 è stato dapprima effettuato un monitoraggio concernente la verifica della pubblicazione dei dati e delle informazioni, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'esito del suddetto monitoraggio è stato comunicato alle istituzioni scolastiche al fine di richiamare i soggetti responsabili ad adottare le misure del presente Piano.

Il monitoraggio è stato realizzato visualizzando le apposite sezioni dei siti web seguendo gli schemi di pubblicazione definiti dalla Delibera ANAC N. 141 del 21/02/2018.

Sono state quindi controllate le seguenti sotto-sezioni:

1. Consulenti e collaboratori;
2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati);
3. Bandi di concorso;
4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
5. Beni immobili e gestione del patrimonio;
6. Controlli e rilievi sull'amministrazione;
7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

5.1.5 L'Accesso civico: Accesso civico "semplice" per mancata pubblicazione di dati e Accesso civico "generalizzato" su dati ulteriori (c.d. FOIA)

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell' Anac, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni.

L'accesso civico semplice diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico

“semplice” è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle istituzioni scolastiche della regione Molise secondo le seguenti modalità:

- posta ordinaria all'indirizzo Ufficio scolastico regionale-Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza-via Garibaldi 25, 86100 Campobasso
- posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail:

drmo.reponsabile_prevenzione_corruzione@istruzione.it

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al dirigente scolastico competente detentore dei dati (responsabile della trasmissione) che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni; comunica altresì la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo, dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della trasparenza ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto è stato predisposto un apposito modulo (allegato 2).

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Anche tale richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

L'istanza va presentata al dirigente dell'istituzione scolastica che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, il quale provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto ciascuna istituzione scolastica renderà disponibile sul proprio sito web un apposito modello di richiesta (allegato n.3)

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell'istituzione scolastica che detiene il dato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza all'indirizzo mail:
drmo.reponsabile_prevenzione_corruzione@istruzione.it

a. Trasparenza nelle gare

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

In precedenza la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti', delle informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno.

Dette informazioni in formato .XLS dovranno essere, altresì, trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno all'indirizzo di posta elettronica drmo.responsabile_prevenzione_corruzione@istruzione.it al fine di consentire il monitoraggio sull'effettivo assolvimento dell'obbligo.

5.2.1 Individuazione dei R.A.S.A per ciascuna istituzione scolastica

L'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 dispone che "... Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi."

L'A.N.A.C. con comunicato del Presidente del 16 marzo 2013 ha disposto che le stazioni appaltanti devono "comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90".

Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Pertanto considerato che ciascuna istituzione scolastica rappresenta un'autonoma stazione appaltante, sulla base delle indicazioni pervenute dai dirigenti preposti a ciascuna istituzione si riporta di seguito l'elenco dei R.A.S.A.

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

Da indicazioni pervenute dai dirigenti preposti a ciascuna istituzione

Denominazione istituto	R.A.S.A.
I. C. "G. Barone" Baranello	MARANO Francesco
I. C. "F. Amatuzio-Pallotta" Bojano	FRATANTUONO Nicolina
I. I. Superiore Bojano	PARADISO Maria Dorisia
I. C. "Jovine F." Campobasso	D'AMBROSA Marcellino
I. C. "Colozza" Campobasso	RIZZO Maria Antonietta
I. C. "Petrone I." Campobasso	BATTISTA Maria Cristina
I. C. "D'Ovidio" Campobasso	CONFESSORE Luigi
I. C. "Montini L." Campobasso	MARAFFINO Ugo
I. I. S. "M. Pagano" Campobasso	GENOVESE Sergio
C.P.I.A. Campobasso	POSILLICO Giuseppe
I. I. S. "L. Pilla" Campobasso	BATTISTA Maria Cristina
L. S. "G. M. Galanti" Campobasso	GALGANO Maria Giuseppina
L. S. "A. Romita" Campobasso	CARLINI Anna Gloria
I. I. S. "Pertini" Campobasso	DI LALLO Umberto
I. T. "G. Marconi" Campobasso	VILLA Adelaide
I. C. Conv. Naz. "M. Pagano" CB	GIANFAGNA Rossella
I. C. "M.T. Calcutta" Campodipietra	D'ASCOLI Ersilia
I. O. Casacalenda	GIORDANO Filomena
I. C. "Ricciardi" Palata	ISLER Tamara Viviana
I. C. "Manzoni" Cercemaggiore	DI VIZIO Alfredo
I. O. Guglionesi	ANCORA Patrizia
I.O. Larino	VESCE Antonio

I.O. Montenero di Bisaccia	CIAMPA Anna
I.C. "Alighieri" Ripalimosani	SIMONELLI Rosaria
I. C. San Martino in Pensilis	LAMANNA Immacolata
I. O. Santa Croce di Magliano	PIETRACATELLA Laura
I.O. Fortore Riccia-Sant'Elia a Pianisi	VITIELLO Lucia
I.C. Difesa Grande	GIOIA Filomena
I.C. Brigida Termoli	MARRA Francesco Paolo
I.C. Schweitzer	CREMA Marina
I. I. S. "G. Boccardi" Termoli	CHIMISSO Maria Maddalena
I. I. S. "Alfano da Termoli" Termoli	BRACONE Nicoletta
I. I. S. "E. Majorana" Termoli	GIULIANI Stefano
I. C. "Bernacchia O." Termoli	PILLA Rachelina
I.P.S.E.O.A. e I.P.S.A.R. Termoli	DI VITO Alberto
Istituto Omnicomprensivo Trivento	MARTINO Angiola
I. C. "Matese" Vinchiaturò	MIELE Nazzareno
I. C. "Molise Altissimo" Carovilli	VECCHIARELLI Maria Rosaria
I.C. Colli a Volturò	MARINARO Ernesto
I. C. "Giovanni XXIII" Isernia	CACCIOPPOLI Bruno
I. C. "L. Pilla" Venafro	DE STAVOLA Pino
I. C. "Colozza" Frosolone	DI IORIO Maria Lucia
I. C. "G. D'Agnillo" Agnone	CAMPERCHIOLI Tonina
I. C. "Don G. Testa" Venafro	VITI Marco
I. C. "S. G. Bosco" Isernia	POSILLICO Giuseppe
I.I.S. "A. Giordano" Venafro	ZAMPILLI Giuliana
I.I.S. "Majorana-Fascitelli" Isernia	DI NEZZA Carmelina
ISIS "Fermi-Mattei" Isernia	SACCO Emilia
C.P.I.A. Isernia	BISCIOTTI Franca
Istituto Omnicomprensivo Campomarino	MUSACCHIO Teodoro
Istituto Comprensivo Petacciato	LATTANZI Giovanna
Istituto superiore Cuoco-Manupella Isernia	VITALE Maria Teresa

5.3 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di "consultazione pubblica", le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis, prevedendo che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001 è stato poi integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014):

- l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;
- l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva "notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001".

L'ANAC, pertanto, è stata chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Recentemente, nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, si è inserita la legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*") che è intervenuta propria sulla disciplina relativa alla tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito ("*whistleblower*").

Infatti, se da un lato la figura del "whistleblower" si rivela fondamentale ai fini del più efficace contrasto ai fenomeni corruttivi (posto che, operando all'interno dell'organizzazione, questi ha maggiori opportunità di venire a conoscenza di condotte illecite), dall'altro una sua insufficiente tutela lo espone a ritorsioni da parte del datore di lavoro, con le immaginabili ricadute in termini economici, di carriera e di salute, con l'effetto generalizzato di scoraggiare di fatto ogni stimolo alla segnalazione. In ultima analisi, un'adeguata tutela del "whistleblower" si pone anche nell'interesse

dell'ordinamento, in quanto elemento in grado di favorire l'emersione dei fenomeni di corruzione e di *mala gestio*.

La legge 179 del 2017 si propone quindi l'obiettivo di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa precedente (in particolare, l'art. 54bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego e la Deliberazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015: "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*") non limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche a quello privato, seppure in termini e con modalità differenti.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro pubblico, la legge 179 del 2017 interviene sull'art. 54bis del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), già introdotto *ex novo* dalla legge 190 del 2012, sostituendolo integralmente.

Nella formulazione ante l. n. 179 del 2017 rimaneva escluso dalla ricezione della segnalazione il principale soggetto di riferimento per l'attuazione della l. n. 190 del 2012 all'interno di ciascuna amministrazione, ossia il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza¹³ (di seguito solo RPCT); nella prima formulazione, sul piano della organizzazione interna, la normativa faceva riferimento al "superiore gerarchico".

E' da rilevare che a questa "imprecisione" sul piano normativo aveva in parte posto rimedio l'ANAC nella delibera n. 6 del 2015, dove aveva ritenuto che il soggetto cui deve essere inviata la segnalazione è il RPCT, in coerenza con il ruolo che gli attribuisce la l. n. 190 del 2012 (ma già in tal senso il primo PNA 2013/16).

La nuova formulazione dell'art. 54 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, post l. n. 179 del 2017, ha sanato tale imprecisione/incoerenza ed ha introdotto la previsione di segnalazione innanzitutto al RPCT, ristabilendo un giusto punto di equilibrio nella gestione ed utilizzazione di una misura di prevenzione fondamentale per l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) della amministrazione.

Quanto ai destinatari della tutela, la prima formulazione della normativa evidenziava da una parte, la coerenza sul piano sistematico del riferimento ai soli dipendenti pubblici (sia in riferimento alla collocazione all'interno del d.lgs. n. 165 del 2001, sia in riferimento ai primi, diretti destinatari dell'applicazione della l. n. 190 del 2012), dall'altra l'incoerenza con un sistema di prevenzione della corruzione che vede destinatari della normativa di prevenzione una serie variegata di soggetti che tuttavia restavano esclusi dall'ambito di specifica applicazione dell'art. 54 bis, d.lgs. n. 165 del 2001.

La riforma del 2017 ha operato un ampliamento dei soggetti destinatari della tutela del segnalante, che si muove di pari passo con l'ampliamento, per via normativa e/o per via interpretativa, dei soggetti a vario titolo tenuti all'applicazione della l. n. 190 del 2012.

Con riferimento alla tutela della riservatezza sulla identità del segnalante la versione originaria della disposizione normativa era circoscritta al solo "procedimento disciplinare", prevedendo inoltre la possibilità di rivelarne l'identità in caso di: i) consenso del segnalante stesso; ii) anche senza il consenso del segnalante, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata sulla sola segnalazione (e, stabiliva la norma, non siano presenti accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

segnalazione); iii) anche senza il consenso del segnalante, ove la contestazione sia fondata “in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”.

Sul piano operativo al fine di garantire la tutela della riservatezza sulla identità del segnalante, l'ANAC con la delibera n. 6 del 2015, individuava quale strada prioritaria per tutelare la riservatezza del segnalante e non disvelarne identità, la gestione in via informatizzata delle segnalazioni.

Un aspetto particolarmente importante tanto che l'ANAC ha attivato un nuovo sistema informatizzato da giorno 8 febbraio 2018. Vale la pena ricordare che alcuni studi hanno evidenziato come sia importante che l'informatizzazione deve inoltre garantire al segnalante l'opportunità diversificare lo stato d'avanzamento dell'indagine interna, oggi da ritenersi obbligatoria in base alla nuova formulazione dell'art. 54 bis, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui prevede l'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC “...omissis ... qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevuteomissis”.

Con la riforma di cui alla l. n. 179 del 2017 vi è un apprezzabile, tentativo di rafforzamento della tutela della riservatezza sulla identità del segnalante, oltre che del già presente procedimento disciplinare, anche nell'ambito del procedimento penale e dinanzi alla Corte dei Conti. Tuttavia non si tratta di una tutela a “360 gradi”, ma di una tutela che soffre di limiti che potrebbero continuare a fare da deterrente. In particolare la riservatezza sulla identità è tutelata nel processo penale nei limiti dell'art. 329 c.p.p., sicché rimane coperta dal segreto “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (comma 1). Parimenti nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti la tutela dell'identità del segnalante è garantita sino alla chiusura della fase istruttoria.

Quanto alla tutela nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante continua ad avere tutela solo parziale anche in questa nuova versione della normativa, laddove, anche a fronte della previsione in base a cui “*l'identità del segnalante non può essere rivelata , ciò è vero solo nel caso in cui “la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa”*. Laddove invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione “e” la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo “*con consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”*”.

Ciò poteva avere un senso se la contestazione fosse fondata solo ed esclusivamente sulla segnalazione, ma se anche solo in parte è fondata su altri elementi di per se stessi idonei contestare un addebito disciplinare, non sembra ci siano motivi ostativi alla tutela della riservatezza.

In collegamento con la tutela della riservatezza della identità del segnalante si pone l'esclusione, in linea generale, della denuncia dal diritto di accesso, già prevista nella versione originaria dell'art. 54 bis, d.lgs. n. 165 del 2001. Si ricorderà che nonostante la previsione teorica di cui sopra, la normativa letta nel suo complesso aveva portato ad una stesura del PNA del 2013 in cui, pur stabilendo che l'esclusione in questione rientrava nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990, tuttavia “*le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione*

dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.” e “fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante”.

L'intervento della l. n. 179 del 2917 però innesta un ulteriore elemento di distonia rispetto alla normativa di prevenzione del fenomeno corruttivo nel suo complesso, in quanto il nuovo comma 4, dell'art. 54 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 sottrae la segnalazione al solo accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se questo riferimento poteva andar bene nella prima stesura, introdotta dalla l. n. 190 del 2012 in una fase storica in cui il d.lgs. n. 33 del 2013 era solo in “delega”, il legislatore della riforma del 2017 non avrebbe dovuto dimenticare che la l. n. 241 del 1990 ha oggi un valore residuale e che accesso e trasparenza sono in larga parte coniugate alla luce del d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., sicché una tutela adeguata andava estesa espressamente anche con riferimento alle richieste di accesso civico generalizzato.

5.4 Formazione in tema di anticorruzione

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire, sia di livello generale, per l'aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi

Con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e rappresentanti del personale delle istituzioni scolastiche verranno individuate le priorità formative in materia di prevenzione della corruzione tendo conto che essa deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPC, referenti, dipendenti dell'istituzione scolastica.

Con riferimento poi ai temi da trattare la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 97/2016 oltre che agli aspetti più significativi dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

In particolare nel corso del 2020 si procederà innanzitutto alla formazione specifica di aggiornamento concernente il nuovo PNA 2019 e i suoi allegati indirizzandola in primo luogo ai Dirigenti scolastici e DSGA.

La formazione specifica sulle regole del Piano attuale rappresenta infatti un momento preliminare indefettibile al fine di poter avviare nuovi Gruppi di lavoro funzionali ad aggiornare e completare le fasi dell'analisi, valutazione degli eventi rischiosi specifici nel settore delle istituzioni scolastiche, per poi poter procedere all'individuazione concertata delle misure specifiche da implementare.

5.5 Misure generali da prevedere a livello di amministrazione centrale

In questa fase di aggiornamento del PTPCT, sono state individuate ulteriori misure generali per le previste dal PNA che devono essere applicate anche alle istituzioni scolastiche:

- Codice di comportamento
- Indicazioni dei criteri di rotazione del personale
- Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali)
- Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di accuse di incompatibilità (inconferibilità e incompatibilità)
- Definizioni di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto
- Elaborazione di direttive per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Considerata la peculiarità delle istituzioni scolastiche nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, e attesa la necessità di predisporre per tali misure di prevenzione della corruzione una descrizione – con relativi indicatori di monitoraggio e tempistica – omogenea sul territorio nazionale, la definizione delle stesse avverrà attraverso coordinamenti in sede di amministrazione centrale.

6. ALTRE INIZIATIVE

6.1. Formazione di commissioni

E' garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attestati, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d. Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la

concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6.2 Le scuole paritarie

Il sistema di controlli delle istituzioni scolastiche paritarie deve essere implementato in attuazione delle seguenti disposizioni legislative.

- Legge 10 marzo 2000, n. 62

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

- Legge 3 febbraio 2006, n. 27

Conversione in legge decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250 - Articolo 1-bis: Norme in materia di scuole non statali

- D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23

Regolamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie

- D.M. 29 novembre 2007, n. 267

Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento"

- D.M. 10 ottobre 2008, n. 83

Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento"

- D.M. 10 ottobre 2008, n. 84

Linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie

Al fine di ridurre i rischi del verificarsi di eventi corruttivi verranno svolte le seguenti verifiche con cadenza annuale al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dello stato di scuola paritaria:

1. Verifica, sul personale, docente, della sussistenza dei titoli di studio richiesti, che devono essere gli stessi della scuola pubblica;
2. Verifica degli alunni iscritti dichiarati e frequentanti;
3. Verifica della idoneità dei locali, sia dal punto di vista strutturale che da quello sanitario a mezzo di certificazione rilasciata dagli Enti preposti.

7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DA CONSULTA IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni

di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione – utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.

Nel corso del 2020 verranno individuate, tenendo conto della complessità e ramificazione del sistema scolastico e dell'ampiezza della platea degli utenti direttamente o indirettamente coinvolti nelle sue attività, meccanismi appropriati di consultazione ed informazione relativamente alla prevenzione del rischio corruzione in stretta connessione

Il completamento della mappatura dei processi consente di individuare i principali Stakeholder cui far riferimento per l'acquisizione di suggerimenti e pareri anche ai fini dell'implementazione delle ulteriori fasi di gestione del rischio dal completarsi nel corso del 2020.

A titolo indicativo e non esaustivo si anticipiamo le seguenti categorie di stakeholder che potrebbero essere interessate dal suddetto processo.

- Organizzazioni rappresentative del personale della scuola;
- Organizzazioni Rappresentative dei genitori e associazioni di categoria.
- Enti locali (regione, province, comuni) per gli aspetti di rispettiva competenza

8 IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

I dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di referenti della Prevenzione della corruzione, interpellati i dirigenti scolastici del territorio provinciale di competenza invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione delle misure previste. Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con questa stipulano contratti, o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATA su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola. Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica: drmo.responsabile_prevenzione_corruzione@istruzione.it, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta

nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza.

REPORT DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2019 IN ATTUAZIONE DEL PTPCT '19-'21

SOGGETTO RESPONSABILE	ATTIVITA'	DATA COMPLETAMENTO
Gruppo di lavoro USR Molise	Monitoraggio delle Misure Obbligatorie in Materia di Trasparenza	Maggio 2021
Gruppo di lavoro USR Molise	Implementazione della fase di Valutazione del rischio	Novembre 2021
Gruppo di lavoro USR Molise	Aggiornamento analisi contesto esterno e interno	Novembre 2021

Le attività relative alla predisposizione delle misure di attuazione corrispondenti alla prevenzione degli eventi rischiosi pur prevista nel 2019 non è stata completata stante la necessità di sviluppare un ulteriore approfondimento, anche alla luce del PNA 2019, finalizzato a coordinare le possibili misure di prevenzione con le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano attualmente i processi a maggior rischio corruttivo.

9. COLLEGAMENTO TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBIETTIVI PREVISTI NEGLI INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il PTPCT, inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, ha la funzione precipua di veicolare all'interno di ogni amministrazione, attraverso l'agire di comportamenti organizzativi e professionali, i valori interdipendenti dell'etica, dell'integrità e dell'onestà. Il documento si configura, pertanto, come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione. In particolare, il suo nucleo essenziale, costituito dalle misure concrete per la prevenzione della corruzione e per l'agire della trasparenza, che esso deve espletare, implica una lettura integrata con il Piano della Performance e con la relativa Relazione. Per tale motivo, il PTPCT, come più volte sottolineato dall'ANAC con riferimento al PTPCT nella pubblica amministrazione, è redatto in linea con gli altri strumenti volti al realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'USR e delle Istituzioni scolastiche.

Il PTPCT, con le misure della Trasparenza che esso ricomprende, e il Piano della Performance sono strumenti complementari, che si alimentano a vicenda attraverso il collegamento delle misure specifiche contenute all'interno.

In particolare, l'anticorruzione e la trasparenza agite e monitorate attraverso misure concrete vengono a configurarsi esse stesse come ulteriori "dimensioni" che connotano l'ampiezza e la profondità della performance di un'amministrazione.

La trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, saranno poste come obiettivi strategici delle istituzioni scolastiche, il cui raggiungimento dovrà essere segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica.

Per quanto concerne il collegamento tra il PTPCT regionale per le istituzioni scolastiche, si fa riferimento al Piano di miglioramento di cui al DPR 80/2013 di ciascuna Istituzione Scolastica.

La connessione tra gli obiettivi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, direttamente afferenti alle istituzioni scolastiche, saranno individuati a livello nazionale e inseriti in ciascun incarico dei dirigenti scolastici.

10. CRONOPROGRAMMA

Le attività di prevenzione della corruzione per le Istituzioni Scolastiche della regione Molise si sviluppano nel triennio 2020/2022 secondo il seguente cronoprogramma

Attività	Soggetto	Tempi
Adozione del PTPCT	Organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	Entro il 31 gennaio di ogni anno
Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dal D.l.vo n. 33/2013	Istituzioni Scolastiche RPCT	Tempistica prevista
Pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici	Istituzioni Scolastiche RPCT	31 gennaio di ogni anno
Formazione di commissioni	Referenti della prevenzione della corruzione - Istituzioni Scolastiche e U.S.R.	Dall'adozione del PTPCT
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni – implementazione di un sistema informatico di raccolta delle segnalazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nel triennio
Formazione	Istituzioni Scolastiche e U.S.R.	Nel triennio
Patti di integrità	Istituzioni Scolastiche	Dall'adozione del PTPCT
Relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure previste	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro il 15 dicembre di ogni anno
Trattamento del rischio	RPCT e Dirigenti scolastici	Nell'anno
Verifica dell'efficacia del Piano ed eventuale modifica	RPCT	Gennaio 2022